Num. 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1.° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO Venerdì 16 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra o Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minima della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
13 Gennaio	743,14	741,12	741,90	+ 1,0	+ 1,4	+ 1,5	0,0	0,0	+ 0,1	— 0,1	N.	N.	N.	Neve	Neve	Neve

PARTE UFFICIALE

TORINO, 13 GENNAIO 1863

Il N. DCI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduti gli articoli 273 e 283 della legge 13 novembre 1859;

Vedute le relazioni finali per l'anno scolastico 1861-62 dei Presidi degl' Istituti Tecnici;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il corso della Sezione Commerciale-Amministrativa negli Istituti Tecnici Governativi di Torino, di Milano, di Genova, di Piacenza, di Forlì, come pure in tutti gli altri Istituti di nuova fondazione, invece di due anni sarà di tre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il N. DC della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 2 dicembre corrente, con la quale la R. Camera di Commercio di Livorno domanda che per speciali considerazioni della importanza commerciale di Livorno, sia mantenuto il numero dei componenti la Camera qual trovasi presentemente;

Veduto il Nostro Decreto 13 novembre p. p.;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Livorno è mantenuto a ventuno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA

Il N. 1113 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la Legge del 21 luglio 1861 colla quale venne approvata la annessavi Convenzione in data 19 giugno 1861 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e la Società della strada ferrata centrale toscana per la costruzione ed esercizio delle sezioni di ferrovia da Chiusi per le vallate del Paglia e del Tevere fino all'incontro colla strada ferrata da Ancona a Roma presso Orte;

Veduta la Legge in data 21 agosto 1862 colla quale fu fatta facoltà alla Società predetta di sostituire obbligazioni del valore nominale di L. 500 a quelle di L. 420 menzionate nella Convenzione sovracitata;

Veduta la domanda avanzata dal Consiglio d'Amministrazione della Società anzidetta diretta ad ottenere l'autorizzazione di creare le obbligazioni occorrenti per l'eseguimento delle condizioni risultanti dalla Convenzione del 19 giugno 1861;

Vedute le perizie dei lavori di costruzione delle linee Chiusi-Orte ed Asciano-Grosseto debitamente approvate;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Società della strada ferrata centrale toscana è autorizzata a creare 81742 obbligazioni di lire 500 ciascheduna rappresentate da cartelle al portatore fruttanti il 5 0[0] con decorrenza dal 1.o gennaio 1862 e rimborsabili in anni settanta, a cominciare dall'anno 1865 con premio del 40 0[0] e così L. 700 per ogni obbligazione.

Art. 2. Le obbligazioni suddette saranno divise in tre serie come segue:

Serie A obbligazioni 11,742 rappresentanti approssimativamente il capitale nominale delle 13979 obbligazioni di L. 420 caduna, create per la costruzione delle sezioni di ferrovia da Empoli a Chiusi, alle quali obbligazioni potranno essere sostituite le nuove con quelle norme che saranno determinate e pubblicate a cura del Consiglio d'Amministrazione della Società;

Serie B obbligazioni 34,000 per radunare il capitale necessario per la costruzione della ferrovia da Chiusi ad Orte;

Serie C obbligazioni 36,000 per radunare il capitale necessario a compiere la costruzione della linea Asciano-Grosseto e per ritirare i titoli 3 0[0] emessi per la costruzione di parte di detta linea.

Art. 3. Il pagamento dei frutti a tutte le suddette obbligazioni avrà luogo semestralmente il 1.o gennaio ed il 1.o luglio di ciascun anno.

Art. 4. Il rimborso progressivo del capitale delle suddette obbligazioni ed il pagamento del premio di L. 200 a ciascuna di esse assegnato avranno luogo annualmente dietro estrazione a sorte da eseguirsi separatamente per ognuna delle tre serie e secondo le tavole di ammortizzamento annesse al presente Decreto che saranno pure stampate a tergo delle rispettive cartelle.

L'estrazione delle obbligazioni che ogni anno dovranno essere rimborsate avrà luogo pubblicamente in Siena nell'ufficio della Direzione della Società tre mesi prima dell'epoca del relativo rimborso, presente un Commissario del Governo.

I numeri estratti saranno pubblicati, a cura della Direzione summentovata, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Monitore Toscano.

Art. 5. Lo Stato garantisce ai possessori di tutte le suddette cartelle di obbligazioni tanto il pagamento semestrale dei frutti quanto il rimborso del capitale ed il pagamento del premio, alle rispettive scadenze, e ciò indipendentemente dall'ipoteca sulle rispettive linee di strada ferrata.

Art. 6. Tanto il capitale delle obbligazioni da rimborsare ed il premio relativo, quanto gli interessi che non venissero riscossi alle rispettive scadenze, resteranno per un quinquennio dalle scadenze stesse in deposito, infruttifero nella Cassa della Società.

Compiuto il quinquennio senza che siano stati riscossi, si prescriveranno a vantaggio della Società quelli derivanti dalle obbligazioni di serie (*a*) e (*b*) ed a vantaggio dello Stato quelli derivanti dalle obbligazioni di serie (*c*).

Art. 7. Le cartelle delle suddette obbligazioni saranno impresse sopra carta filigranata esprimente il titolo della Società, saranno staccate da registri a matrice, contorranno nel loro contesto la menzione del presente Decreto, e porteranno due bolli a secco, l'uno con lo stemma Reale e la leggenda *Regno d'Italia*, l'altro con lo stemma della Società e la leggenda *S. D. strada ferrata centrale toscana.*

Saranno numerate progressivamente per ognuna delle serie designate nell'art. 2 del presente Decreto e porteranno le firme del Gerente e del Cassiere della Società e di un Commissario del Governo.

A ciascuna cartella saranno unite trentasei cedole (vaglia) pel ritiro semestrale dei frutti pel corso di diciotto anni.

Esaurite le dette cedole, le obbligazioni tuttora vigenti saranno concambiate in altre corredate di una nuova serie di cedole per i semestri successivi fino al termine stabilito per l'estinzione totale delle obbligazioni.

Le cedole semestrali avranno pure un bollo a secco portante la iscrizione — *Ferrovia centrale toscana.*

Art. 8. Le cartelle delle obbligazioni saranno bollate col bollo a cent. 50.

Art. 9. Gl'interessi semestrali ed il capitale e premio delle obbligazioni estratte saranno pagabili:

(*a*) In Siena presso la Cassa della Società;

(*b*) In Firenze, Genova, Livorno, Milano, Torino e nelle altre città che venissero in seguito designate di accordo tra la Società ed il Ministro delle Finanze, dalle Casse governative che verranno per tale effetto delegate;

(*c*) In Parigi, Londra, Francfort S/M., Bruxelles ed altre piazze estere che fossero in seguito determinate di concerto come sopra, in franchi effettivi, dalle Case bancarie che verranno a tal uopo incaricate.

Art. 10. Il Ministro delle Finanze d'accordo colla Società rappresentata da un suo delegato stabilirà il saggio minimo al quale potranno alienarsi le obbligazioni disponibili su quelle create col presente Decreto e farà le disposizioni occorrenti affinchè, in senso dell'art. 4 della Legge del 21 luglio 1861, sia assicurata la pubblica concorrenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 4 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TAVOLA *dimostrante la quantità delle Obbligazioni della Strada Ferrata Centrale Toscana, che per ciascuna serie devono essere annualmente estratte, per compiere in anni settanta la loro ammortizzazione.*

	Anni	SERIE A	SERIE B	SERIE C	Totale delle Obbligazioni da estrarsi ogni anno
1	1865	N. 5	N. 17	N. 18	N. 40
2	1866	6	17	18	41
3	1867	7	19	20	46
4	1868	7	20	21	48
5	1869	7	20	22	49
6	1870	7	22	23	52
7	1871	8	23	24	55
8	1872	8	24	25	57
9	1873	9	25	27	61
10	1874	9	26	28	63
11	1875	10	28	29	67
12	1876	10	29	31	70
13	1877	10	30	32	72
14	1878	11	32	34	77
15	1879	12	34	36	82
16	1880	12	35	37	84
17	1881	13	37	39	89
18	1882	14	39	41	94
19	1883	14	41	44	99
20	1884	14	43	45	102
21	1885	16	45	48	109
22	1886	16	47	50	113
23	1887	18	50	53	121
24	1888	18	52	55	125
25	1889	18	55	58	131
26	1890	20	58	61	139
27	1891	21	60	64	145
28	1892	22	63	67	152
29	1893	23	67	70	160
30	1894	24	70	74	168
31	1895	26	73	78	177
32	1896	26	77	82	185
33	1897	28	81	85	194
34	1898	29	85	90	204
35	1899	31	89	95	215
36	1900	33	94	99	226
37	1901	34	99	104	237
38	1902	35	103	109	247
39	1903	38	108	115	261
40	1904	39	114	121	274
41	1905	41	120	126	287
42	1906	44	125	133	302
43	1907	45	132	140	317
44	1908	48	138	146	332
45	1909	50	146	154	350
46	1910	53	152	162	367
47	1911	55	161	170	386
48	1912	58	168	178	404
49	1913	61	177	185	423
50	1914	64	185	196	445
51	1915	214	620	656	1490
52	1916	225	650	689	1564
53	1917	236	684	724	1644
54	1918	248	717	760	1725
55	1919	260	754	797	1811
56	1920	273	791	838	1902
57	1921	287	830	879	1996
58	1922	301	872	923	2096
59	1923	316	916	970	2202
60	1924	332	961	1018	2311
61	1925	349	1010	1069	2428
62	1926	305	1161	1317	3513
63	1927	319	1504	1593	3616
64	1928	536	1550	1641	3727
65	1929	551	1596	1690	3837
66	1930	568	1645	1741	3954
67	1931	585	1693	1793	4071
68	1932	602	1745	1847	4194
69	1833	620	1796	1902	4318
70	1934	2988	8650	9159	20797
		N. 11742	N. 34000	N. 36000	N. 81742

V.° Il Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

Con Decreti in data 14 dicembre del caduto anno S. M., sulla proposizione del Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha fatto nel personale dell'ordine giudiziario le seguenti disposizioni:

Deamicis avv. Giovanni, procuratore del Re nel tribunale del circondario d'Isernia, tramutato a Campobasso;

Norelli Bruto, giudice nel mandamento di Tessiola, tramutato in Vallecastellana.

Altri del 18 detto

Bellezzi Raffaele, giudice nel mandamento di Spezzano Grande, tramutato nel mandamento di Rossano;

Cavallo Pasquale, id. Rossano, id. Spezzano Grande.

Altri del 21 detto

Menigni Vito, presidente del tribunale di commercio di Bari, messo in aspettativa in seguito di sua domanda;

Tramontano Bernardo, giudice nel mandamento di Montesarchio, tramutato a Roccamonfina;

Di Martino Giovanni, id. Roccamonfina, id. Montesarchio;

Longhi Antonio, id. Grumo, id. Conversano;

Pellegrino Gaetano, id. Conversano, id. Modugno;

Palamà Carlo, id. Modugno, id. Grumo.

Altri del 26 detto

Marini Giuseppe, presidente del tribunale del circondario di Potenza, tramutato a sua richiesta al tribunale del circondario di Rossano;

Merlino Antonio, presidente di tribunale di circondario sospeso, riammesso in servizio e destinato al tribunale di Larino;

Cervo Filippo, id. in aspettativa, id. in S. Angelo dei Lombardi;

Pecchia Ottavio, presidente del tribunale del circondario di Lagonegro, tramutato in Potenza;

Jorio Luigi, vice-presidente del tribunale del circondario di Lucera, nominato presidente del tribunale del circondario di Lagonegro;

Marzano Domenico, id. in Cosenza, id. in Palmi;

Sambiase Luigi, avvocato, nominato presidente del tribunale di commercio di Bari;

De Leone Andrea, giudice nel tribunale del circondario d'Avellino, incaricato dell'istruzione dei processi, nominato vice-presidente del tribunale del circondario di Lucera;

Scalfari Guglielmo, giudice nel tribunale del circondario di Reggio, tramutato in quello di Palmi;

Mazzei Raffaele, id. in Castrovillari, id. in Rossano a sua richiesta;

Camporota Scipione, id. in Campobasso, id. id.;

Citarella Errico, id. incaricato dell'istruzione dei processi, id. in Larino con lo stesso incarico;

De Angelis Pasquale, ispettore di questura a Napoli, nominato giudice nel tribunale del circondario di Avellino con l'incarico dell'istruzione dei processi;

Del Giudice Giuseppe, giudice nel tribunale del circondario di Reggio, tramutato in quello di Palmi;

Torella Raimondo, giudice nel mandamento di S. Giuseppe, nominato giudice nel tribunale di S. Angelo dei Lombardi incaricato dell'istruzione dei processi;

Gervasio Agostino, giudice nel tribunale del circondario di Melfi, tramutato in quello di Larino a sua richiesta;

Guerra Domenico, id. in Monteleone, id. in S. Angelo dei Lombardi;

Alfani Francesco, id. in Catanzaro, id. id.;

Lorenzi Raffaele, id. in Reggio, incaricato dell'istruzione dei processi, tramutato in Palmi con lo stesso incarico;

Romano Vincenzo, id. in Solmona, id. in Palmi a sua richiesta;

Cipriani Leopoldo, id. in Taranto, id. in S. Angelo dei Lombardi;

Spadari Francesco, id. in Cosenza, id. in Rossano;

Tromby Giacomo, giudice nel mandamento di Cosenza, nominato giudice nel tribunale del circondario di Rossano, incaricato dell'istruzione dei processi;

Minervini Felice, già nominato giudice di tribunale di circondario, nominato giudice nel tribunale del circondario di Larino;

Nintta Ilario, giudice soprannumerario nel tribunale del circondario di Napoli, id. id.;

Gulli Francesco, procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Gerace, tramutato a sua richiesta in quello di Palmi;

Rivellini Crescenzo, vice-presidente del tribunale di circondario di Campobasso, nominato procuratore del Re presso il tribunale di Larino;

De Marinis Giuseppe, sostituito proc. del Re presso il tribunale del circondario di Napoli, nominato procuratore del Re in Geraco;

Cocchia Canelio, id., id. in Rossano;

Miraglia Giuseppe, giudice nel tribunale del circondario di Sala, incaricato dell'istruzione dei processi, nominato sostituito procuratore del Re coll'incarico di gerente la procura del tribunale del circondario di S. Angelo dei Lombardi;

Valentini Vincenzo, sostituito procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Vallo, tramutato a quello di Palmi a sua richiesta;

Persico Errico, id. in Avellino, tramutato a S. Angelo dei Lombardi;

Barletti Vincenzo, giudice nel mandamento di Salice, nominato sostituito procuratore del Re presso il tribunale del circondario di Lucera;

Fasolo Domenico, id. in Poggiardo, tramutato in Ardore.

Pesce Francescantonio, id. in Celenza, id. in Casalbordino;

Meliterni Giovanni, id. in Nardò, id. in Fuscaldo;

Ferrocino Giovanni, id. in Soleto, id. in Nardò;

Licci Francesco, id. in Cutrofiano, id. in Poggiardo;

Sarli Nicola, id. in Nocera (Calabria), id. in Tursi;

Globert Luigi, cancelliere al tribunale del circondario di Vallo, tramutato in quello di S. Angelo dei Lombardi;

De Nunzio Carmine, sostituito segretario alla procura della sezione della Corte d'appello in Potenza, nominato cancelliere al tribunale del circondario di Larino;

Nobile Federico, sostituito cancelliere al tribunale del circondario di Campobasso, tramutato in quello di Larino;

Scarolna Francesco, id. in Campobasso, id. in Larino;

Fabiani Fortunato, id. in Reggio, id. in Palmi;

Pugliese Francesco, id. in Aquila, id. in Palmi;

Guacci Gaetano, id. in Avellino, id. in S. Angelo dei Lombardi;

Petilli Achille, commesso di 1.a cl. nella disciolta cancelleria della Corte criminale d'Avellino, nominato sostituito cancelliere al tribunale circondariale di S. Angelo dei Lombardi;

Janerà Michelangelo, commesso al gran registro nella abolita procura della Gran Corte criminale di Campobasso, id. al tribunale circondariale di Rossano;

Spinelli Giuseppe, commesso di 1.a cl. nella cancelleria della disciolta Corte criminale di Reggio, id. al tribunale circondariale di Rossano;

Giordano Emanuele, segretario alla procura del Re presso il tribunale circondariale di Gerace, traslocato in quello di Palmi;

Zagari Guerino, commesso di 1.a cl. alla disciolta procura del tribunale civile di Reggio, nominato segretario alla R. procura del tribunale circondariale di Gerace;

Gallo Giuseppe, vice-segretario alla procura della cessata Corte criminale di Cosenza, id. alla R. procura del tribunale circondariale di Rossano;

Lombardi Tito, id. di Campobasso, id. in quella di Larino;

Peyrac Federico, commesso alla procura dell'abolita Corte criminale di Salerno, id. in quella di S. Angelo dei Lombardi.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 15 *Gennaio* 1863

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
stabilita presso la
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

I ritentori di assegni provvisorii del Debito Pubblico emessi in dipendenza del cambio dei titoli prescritto colla Legge del 4 agosto 1861 sono avvertiti che la Cassa dei depositi e dei prestiti è autorizzata a farne acquisto al valore del corso della rendita consolidata 5 e 3 p. 0[0.

ESTERO

FRANCIA. — Il 13 corrente venne distribuita al Senato e al Corpo legislativo l'Esposizione dello stato dell'Impero. Avendo di questo commentario del discorso imperiale già dato ieri la parte che concerne l'Italia, riferiamo oggi le altre parti della politica esterna:

Grecia. — I trattati che hanno stabilito l'indipendenza della Grecia avendola posta sotto la guarentigia della Francia, Inghilterra e Russia dovevamo intenderci coi gabinetti di Londra e Pietroborgo sulle questioni cui doveva dar luogo la scelta di un nuovo sovrano. Compiendo le potenze con disinteresse un'opera intrapresa sotto le ispirazioni più generose, si erano interdetta la ricerca di ogni esclusivo vantaggio: esse avevano stipulato segnatamente che il principe cui erano allora incaricate, in virtù di una delegazione ufficiale, di porre sul trono di Grecia non potrebbe essere scelto tra' membri delle loro famiglie regnanti.

Il governo di S. M. non ha esitato a conformarsi interamente a questa norma di condotta e abbiamo respinto anticipatamente ogni idea di candidatura francese. I gabinetti di Londra e Pietroborgo mostravano simili disposizioni. Erano dunque le tre Corti d'accordo per notificare al governo provvisorio di Atene che esse giudicavano il protocollo della conferenza di Londra applicabile all'elezione del nuovo sovrano.

Ma al gabinetto di Londra prima di ripudiare ufficialmente ad Atene la candidatura del principe Alfredo stava a cuore che la Russia declinasse del paro quella del duca di Leuchtemberg, ed avendo questa potenza tardato a dare le chiestele spiegazioni il governo inglese manifestava l'intenzione di considerarsi come sciolto esso stesso de' suoi obblighi.

Da questo momento la candidatura del principe Alfredo assumeva un altro carattere.

Il governo dell'Imperatore credette che l'amicizia che lo unisce al governo inglese gl'imponesse il debito di esporgli con intera franchezza come avremmo noi giudicato l'evento di un principato inglese nella Grecia. Sarebbe inevitabilmente venuto il pericolo che gli atti della conferenza di Londra vollero prevenire. Avremmo visto mutarsi le influenze in Oriente, l'ordine europeo perdere una delle sue più importanti guarentigie, e i nostri interessi ci avrebbero imposta la necessità di fare delle riserve ed avvisare, occorrendo ai mezzi di conservare l'equilibrio generale. Ciò non tacemmo al governo di S. M. Britannica.

Avendoci il gabinetto di Londra risposto che era pronto a ricusare la corona pel principe Alfredo se la Russia consentiva a considerare il duca di Leuchtemberg come compreso nelle esclusioni previste dal protocollo del 1830, ci siamo adoperati a tutt'uomo per agevolare un accordo su questa base. Secondò questo voto il gabinetto di Pietroborgo. Conseguentemente si scambiarono due note fra l'Inghilterra e la Russia per istipulare una reciproca rinunzia nel caso della elezione del principe Alfredo e del duca di Leuchtemberg. Lo stesso governo di S. M. aderì a questa risoluzione che fu recata a cognizione della Grecia da una dichiarazione degl'inviati delle tre Corti. Inoltre i gabinetti convennero nel concertarsi sull'indicazione del principe che potrà essere raccomandato al suffragi degli Elleni.

Al tempo stesso il governo di S. M. Britannica prendeva un'importante risoluzione: dichiarava la sua intenzione di spogliarsi del protettorato delle Isole Jonie in favore della Grecia, a condizione che le potenze le quali sottoscrissero il trattato di Vienna dessero il loro assenso, e che il governo ellenico, giusta le assicurazioni che ha spontaneamente date, si obbligasse a conservare le istituzioni monarchiche e rispettare le circoscrizioni territoriali.

Servia. — Gli affari della Servia dipendevano dalle Corti che sottoscrissero il trattato del 30 marzo 1856. I rappresentanti a Costantinopoli della Francia, Austria, Gran Bretagna, Italia, Prussia e Russia si sono riuniti coi ministri del Sultano per ricercar i mezzi di evitare nuove collisioni. Esistevano fra la Corte sovrana ed il Principato deplorabili differenze cagionate da difficoltà di cui s'era differito lo scioglimento da lungo tempo. Un firmano del 1830 stabiliva che i Mussulmani non potessero abitare nella Servia, se non nella cinta di sei fortezze ove la Porta si riservava il diritto di guarnigione, e che in ogni altra parte il territorio non sarebbe sottomesso ad altra autorità che a quella del principe.

Ma queste disposizioni non erano state applicate. A Belgrado segnatamente la popolazione mussulmana formava una città turca e occupava al tempo stesso tutto un quartiere della città serba. Perciò tra il governo locale e il comandante della fortezza sorgevano interminabili conflitti di giurisdizione, dei quali fa comprendere tutti i pericoli il bombardamento di Belgrado. Il nuovo assestamento emanato dalle deliberazioni aperte a Costantinopoli assicurò l'intera esecuzione del firmano del 1830. La Porta ha acconsentito alla demolizione di due fortezze situate nell'interno della Servia, conservando il suo dritto di guarnigione solo in quelle che sono collocate sulla frontiera. Fuori delle opere di queste quattro cittadelle non vi sarà più in Servia nè popolazione mussulmana, nè altra giurisdizione che la serba.

Montenegro. — Meno favorevole fu lo scioglimento degli affari del Montenegro. Nel 1861 i rappresentanti delle cinque grandi Corti in Turchia si erano concertati colla Porta per inviare nell'Erzegovina una Giunta incaricata di concorrere coi suoi buoni uffici alla pacificazione di questa provincia ed alla composizione delle differenze che erano sorte fra i Turchi ed i Montenegrini. Ma le tendenze bellicose delle due parti avevano fatto fallire le negoziazioni. Tuttavia nel cominciare le ostilità il governo ottomano dichiarò non avere altro scopo che impedire il Montenegro di aiutare le popolazioni insorte dell'Erzegovina e diede ai gabinetti l'assicurazione che la Turchia, quale che fosse l'esito della lotta, non muterebbe in nulla lo stato territoriale e l'amministrativo del principato.

Non avendo il governo di S. M. trovato che l'assestamento fatto corrispondesse abbastanza a questa dichiarazione, ha mantenuto in modo generale il dritto delle potenze di esaminare, unitamente ai ministri del Sultano, le clausole della convenzione imposta ai Montenegrini.

Noi consigliamo alla Porta di rinunziare a stabilire sul loro territorio una strada militare, che lungi dal rassicurare la conservazione della tranquillità in queste contrade sempre sì agitate e pronte ad armarsi non farebbe che fornir nuovi pretesti all'insurrezione e alla guerra.

Cupola del Santo Sepolcro a Gerusalemme. — La Francia, la Russia e la Porta convennero in un accomodamento al quale tutta la Cristianità farà plauso. La cupola del Santo Sepolcro a Gerusalemme è da qualche tempo in uno stato di degradazione divenuto minaccioso per la sicurezza sì dei religiosi che ne hanno la guardia come dei fedeli che vanno a pregarvi. Tale stato di cose, sì poco degno della maestà del più venerato fra i santuari di Terra Santa, doveva svegliare la sollecitudine del governo dell'Imperatore. Dal canto suo la Russia se ne preoccupò, desiderosa di evitare le deplorevoli contestazioni che le rivalità delle varie comunioni cristiane facevano prevedere se fossero state chiamate a concorrere a quell'opera. I due gabinetti si accordarono in chiedere l'assenso della Porta per la ricostruzione della cupola a spese comuni della Francia e della Russia. Il Sultano, associandosi a questo pensiero, reclamò, in qualità di sovrano territoriale, il dritto di partecipare alle spese che sono necessarie. Un protocollo fu sottoscritto a Costantinopoli fra i plenipotenziari delle tre Corti per istabilire le condizioni di questo accordo.

Svizzera. — L'anno scorso, a questo tempo, lo stato litigioso di una parte delle nostre frontiere aveva dato luogo fra noi e la Svizzera a contestazioni della natura di quelle che si rinnovarono sì spesso dopo il 1815 in seguito alla condizione indeterminata della valle di Dappes.

Senza sacrificar nulla dei nostri interessi noi abbiamo consentito ad abbandonare alla Svizzera una parte del territorio contestato in cambio di una equivalente cessione.

Stati Uniti. — L'anno testè compiuto non ha sfortunatamente prodotto lo scioglimento della crisa che travergano gli Stati Uniti d'America. La lotta continua con un'alternativa di vittorie e sconfitte, che minacciano di perpetuarla. Al tempo stesso le sofferenze che impone agli altri paesi la chiusura di una delle più produttive contrade del globo si moltiplicano ed aggravano. Per quanto concerne noi, si conoscono le miserie che mettono a prova sì crudele i nostri fabbricanti in cotone.

Il governo dell'Imperatore doveva dunque seguire con crescente sollecitudine il progresso degli eventi che nell'anno scorso eccitavano già sì vivamente la sua attenzione. Egli desiderava sempre conciliare il mantenimento di una benevola neutralità coi doveri di protezione che divenivano ogni dì più imperiosi relativamente ai nostri connazionali. Esso non ha lasciato sfuggire alcuna occasione che lo autorizzasse a spiegarsi col governo federale intorno ai pericoli ed imbarazzi dello stato delle cose: ma, usando un'intera franchezza, s'ingegnò di dare alle sue osservazioni la forma più amichevole ed è lieto nel poter dire che a Washington si è resa piena giustizia ai sentimenti che lo animavano. Dopo avere sino a questi ultimi tempi conservato alle comunicazioni col governo federale il carattere di uno scambio d'idee in qualche guisa confidenziale, i fatti lo indussero a credere che era venuto il momento di far un passo più decisivo.

Parve a lui che dopo due anni di una lotta così disastrosa non potevasi lasciar passare l'epoca in cui i rigori della stagione stavan forse per interrompere forzatamente le operazioni militari, senza tentare di convertire quel tempo di sospensione a profitto delle idee di pace o di transazione.

Il governo dell'Imperatore ha creduto bene di non agire isolatamente. Ha quindi proposto al governo russo e al governo britannico di unirsi a lui per fare, di comune accordo, che fosse stabilito un armistizio di sei mesi tra il governo federale e i Confederati del Sud. La risposta delle due Corti è già conosciuta. Protestando ch'esse nudrivano quei sentimenti che ci avean suggerita la nostra proposta, esse non aderivano a quell'accordo a cui le chiamavamo.

Rincrebbe per certo a noi una siffatta determinazione: ma non per questo siam convinti di aver obbedito ad un dovere d'umanità e di sana politica. Siam del pari persuasi che la nostra proposta, presentata collettivamente, avrebbe potuto contribuire ad arrestare uno spargimento inutile di sangue, e a sollecitare l'istante di una riconciliazione di cui noi avevamo per altra parte abbandonato i termini al libero giudizio dei belligeranti.

Non è il caso evidentemente per noi al dì d'oggi di riprendere isolatamente l'iniziativa d'un progetto che, nel primitivo nostro pensiero, doveva essere eseguito col concorso dei nostri alleati; ma noi non abbiamo voluto lasciar ignorare a Washington che noi eravamo pronti, se ce ne fosse manifestato il desiderio, a facilitare, soli o collettivamente sotto quella forma che ci venisse indicata, l'opera di pace alla quale noi avevamo voluto associare la Gran Bretagna e la Russia.

Messico. — Il governo dell'Imperatore ha avuto occasione di spiegarsi, nell'ultima sessione, sulle cause di diffidenza che, al Messico, aveano indotta l'Inghilterra e la Spagna a separarsi dalla Francia. Su tutti i punti il governo dell'Imperatore conserva il modo di vedere che ha esposto per mezzo dei ministri di S. M. dinanzi al Senato e al Corpo legislativo, appoggiandosi ai documenti diplomatici.

Basterà dunque, pel momento, di ricordare che il ritiro dei nostri alleati aveva reso necessario l'invio di rinforzi considerevoli, poichè stavamo per proseguire noi soli una spedizione cominciata in tre. L'aspettazione di questi rinforzi doveva inevitabilmente produrre ritardi nelle nostre operazioni; ma tutte le truppe partite di Francia hanno attualmente raggiunto il corpo di spedizione.

La questione messicana è per tal modo entrata in una fase tutta militare, di cui non si ha che ad attendere lo scioglimento. Il governo si limiterà dunque ad esprimere la fiducia che la spedizione si terminerà in breve gloriosamente per la nostra bandiera, e che non è lontano il momento in cui il buon successo delle nostre azioni assicurerà agl'interessi che ci hanno tratti nel Messico le guarentigie durevoli ch'essi reclamano da sì lungo tempo.

Saigon. — Fu conchiuso a Saigon, tra la Francia, la Spagna e l'impero d'Annam, un trattato che mettendo fine alla guerra combattuta in Cocincina ci ha definitivamente assicurato il possedimento delle provincie di Bien Hoa, di Gia-Diula, di Diu-Tuong, e dell'isola di Pulo-Condor.

Il governo dell'Imperatore ha la fiducia che il nostro esercito e il nostro commercio ricaveranno grandi vantaggi dall'acquisto di questa nuova colonia che contribuirà possentemente all'estensione delle nostre relazioni coll'estremo Oriente.

Madagascar. — L'avvenimento al trono di Madagascar di un sovrano desideroso d'aprire il proprio paese all'incivilimento europeo non potea esser veduto dalla Francia con indifferenza. Noi ci siam quindi fatta premura di rispondere, nel modo più benevolo, al voto ch'egli ha espresso d'entrare in relazione col governo dell'Imperatore. Un agente consolare è di presente installato a Emirne.

Un trattato d'amicizia e di commercio fu sottoscritto recentemente col re Radama. Questo trattato prima di essere ratificato, richiede un esame speciale; ma basterà dire, per istabilirne fin d'ora il carattere liberale, che a termini di una delle sue clausole, il beneficio di questi atti sarà concesso a tutte le nazioni che ne faranno la domanda, senza tampoco che abbiano a concludere, per assicurarsene i vantaggi, convenzione particolare qualsiasi. Speriamo che il nostro commercio saprà approfittare dell'accesso che gli è aperto a Madagascar in condizioni di sicurezza che non esistevano finora.

Affari commerciali.

Il governo dell'Imperatore riuscì nel corso dell'anno scorso ad ottenere in Europa nuove adesioni alla politica liberale che hanno inaugurata i nostri trattati di commercio coll'Inghilterra e col Belgio, e che ha già, benchè di data recente, l'autorità di una tradizione. Le due grandi negoziazioni cui annunziava l'esposto del 1861 produssero risultati, i quali, benchè non per anco compiuti e definitivi, hanno tuttavia un'alta importanza.

I plenipotenziari della Francia e quelli della Prussia hanno comprovato il 2 agosto scorso un atto solenne, l'avventuroso accordo e i mutui impegni dei loro governi rispettivi. Siamo noi pure egualmente riusciti a metterci d'accordo coll'Italia sulle basi di un nuovo regime convenzionale, cui la trasformazione politica della Penisola ha reso necessario, e la sottoscrizione del trattato che lo consacra non potrà farsi aspettare lungo tempo.

L'anno 1863 non trascorrerà, giova sperarlo, senza che i voti delle popolazioni abbiano, sulle rive del Mediterraneo come dall'una e dall'altra parte del Reno, una intera e legittima soddisfazione.

Negli Stati dello Zollverein il movimento in favore dell'alleanza commerciale colla Francia si propaga e si pronunzia ognora più. Invano esso è combattuto da influenze che cercano sostituire alla questione economica considerazioni d'altra natura.

Il pensiero e lo scopo del trattato di Berlino sono ognor più tenuti in pregio, e nel mezzo dell'Alemagna l'industria stessa, illuminata sui proprii interessi, più fidente nelle proprie forze, sollecita al presente come un beneficio l'esecuzione del contratto ch'essa respingeva non ha guari come un pericolo. Checchè ne sia, il rifiuto d'un solo de'membri dell'Unione doganale bastando per impedire l'esecuzione dell'atto negoziato e conchiuso in nome di tutti, il governo prussiano si è visto condotto a mettere i gabinetti dissidenti in mora di decidersi per la ratifica del trattato del 2 agosto e per lo scioglimento dello Zollverein al 1.o gennaio 1866, termine assegnato alla sua esistenza, in difetto di rinovazione della sua carta costitutiva. Il governo francese ha dovuto rimanere estraneo a questi dibattimenti interni; ma astenendosi dall'intervenire ha avuto cura che il proprio linguaggio non lasciasse sussistere alcun dubbio sulla sua futura intenzione di mantenere intatto l'insieme delle stipulazioni stabilite colla Prussia.

Le difficoltà che incontra la ratifica per parte dello Zollverein degli assestamenti di Berlino ebbero sventuratamente per conseguenza di ritardare il regolamento delle nostre relazioni commerciali con certi limitrofi dell'Unione doganale, come sono le Città Anseatiche e la Svizzera.

Difatto, il governo dell'Imperatore aveva creduto dover subordinare all'esecuzione del trattato franco-prussiano l'apertura di nuove trattative. Ma ora che esso vede avvicinarsi il termine della condizione precaria in cui un'opposizione male ispirata mette il commercio della Francia e dell'Alemagna, non vi hanno più motivi per sottrarsi all'esame delle proposte del Consiglio federale e dei governi anseatici. Esso ha perciò fatto sapere a Berna e ad Amburgo che è pronto ad aprire le conferenze.

Il governo olandese ha pur egli espresso il voto di voler stabilire su basi più ampie le relazioni dei due paesi e di ottenere per mezzo di un equo compenso il godimento dei vantaggi acquistati dall'Inghilterra e dal Belgio.

Il regime al quale sono sottomesse le nostre relazioni di commercio e di navigazione colla Svezia e colla Norvegia non risponde ai sentimenti tradizionali d'amicizia che uniscono la Francia e gli Stati scandinavi. I due governi sono ugualmente convinti della necessità di farvi le modificazioni richieste dall'intimità delle loro relazioni politiche, e che potrà suggerire loro un sano giudizio degl'interessi ch'essi hanno rispettivamente a proteggere.

Il nostro sistema d'alleanza commerciale è dunque in via di completarsi al nord e al centro dell'Europa. Esso è alla vigilia di ricevere, verso il nord, un'avventurosa estensione.

Seguendo con viva e naturale sollecitudine le fasi successive della crisi americana, il governo dell'Imperatore non si è lasciato intimidire dal cattivo successo de'suoi primi tentativi per dare al nostro commercio, negli Stati Uniti, la sicurezza necessaria delle sue operazioni. Se noi non abbiamo potuto finora ottenere si togliessero sopraccarichi di tariffa, cui considerazioni finanziarie han fatto decretare a detrimento dell'interesse commerciale, le attive pratiche della nostra diplomazia paiono aver contribuito almeno ad arrestare il gabinetto di Washington in una via sì funesta alle transazioni internazionali.

I nostri scambi con un paese le cui forze vive sono assorbite da una lotta così accanita quanto sterile, rimangono del resto strettamente limitati agli oggetti di prima necessità.

Il dicastero degli affari esteri doveva dunque preoccuparsi, prima d'ogni altra cosa, di proteggere contro le eventualità di distruzione o di cattura le merci possedute da sudditi francesi sul suolo americano.

Il presidente del Corpo legislativo sig. de Morny ha nella tornata del 13 corrente pronunziato il seguente discorso:

Signori,

Il discorso dell'Imperatore mi lascia ben poco a dirvi e temerei anzi, commentando le sue nobili parole, di indebolirne l'espressione. Voi tutti foste, ne son certo, profondamente commossi ai sentimenti che il sovrano espresse al Corpo legislativo e ne siete riconoscenti. La speranza che l'Imperatore mette in voi non sarà frustrata. Voi non dimenticherete durante questa sessione che la vostra condotta e il vostro linguaggio eserciteranno grande influenza sugli animi degli elettori.

Voi avete, in questi ultimi cinque anni, sostenuto il governo come savio Corpo politico debbe fare; voi gli avete prestato concorso devoto senza debolezza. Qualunque uomo imparziale paragonerà la somma dei vostri dritti e delle vostre prerogative in principio di questa legislatura con quella d'oggi; chiunque numererà le leggi che furono modificate o ritirate per la vostra leale influenza, senza crisi e senza scosse, non negherà di riconoscere che il vostro cómpito è stato tanto più efficace ed utile, quanto conciliante e moderato e che questo scambio di fiducia e di concessioni, tra il sovrano e voi torna ad onore e a gloria dei due poteri e a pro di tutti i grandi interessi del paese.

Speriamo che il paese nella sua saviezza prolungherà questa situazione che fa della costituzione un'opera inattaccabile perchè perfettibile e che favorendo lo stabilimento graduale della libertà getta fondamenta immarcescibili alla Dinastia Imperiale.

FATTI DIVERSI

NECROLOGIA. — È morto in età di 71 anni a Milano Agostino Sopransi figliuolo al barone Luigi che fu consigliere nella Corte di Cassazione e di Stato del primo Regno d'Italia. Durante quel regime Agostino Sopransi, giovanissimo ancora, venne preposto alla prefettura del Musone, donde si ritirò a vita privata professando l'avvocatura al sopravvenire della dominazione austriaca.

Fra le molte disposizioni testamentarie di beneficenza il Sopransi lasciò, giusta la *Perseveranza*, lire 10,000 al Patronato pei liberati dal carcere, lire 10,000 al Pio

Istituto Filarmonico, lire 5,000 all'Istituto dei discoli, lire 6,000 all'Istituto dei ciechi, lire 3,000 agli Asili Infantili, lire 3,000 ai poveri sordo-muti della campagna e lire 3,030 alla Società di mutuo soccorso degli operai.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 5 all' 11 gennaio 1863.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
Cereali (1) *per ettolitro*					
Frumento	4500	»	20 95	22 35	21 75
Segala	1750	»	13 50	14 70	14 10
Orzo	800	»	13 70	14 60	14 15
Avena	1260	»	9 10	10 60	9 85
Riso	2540	»	26 50	28 »	27 25
Meliga	4875	»	12 10	16 20	14 15
Vino *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	1774	»	49 »	56 »	49 »
2.a Id.			28 »	40 »	34 »
Burro *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1630	2 35	2 45	2 40
2.a Id.			1 80	1 95	1 87
Pollame *per caduno*					
Polli . n. 14360	»	»	1 »	1 90	1 45
Capponi » 10623	»	»	2 25	3 25	2 75
Oche » 85	»	»	4 »	4 50	4 25
Anitre » 1580	»	»	2 50	2 90	2 70
Galli d'India 1250	»	»	4 50	6 25	5 37
Pescheria fresca *per chilo*					
Tonno e Trota	»	20	3 75	4 »	3 87
Anguilla e Tinca	»	94	1 60	2 15	1 87
Lampreda	»	6	2 95	3 10	3 02
Barbo e Luccio	(3) »	40	1 25	1 60	1 42
Pesci minuti	»	53	1 63	1 10	1 05
Ortaggi *per miria*					
Patate	»	3200	1 20	1 40	1 30
Rape	»	2800	» 80	» 90	» 85
Cavoli	»	3300	» 70	» 80	» 75
Frutta *per miria*					
Castagne	»	300	1 »	1 50	1 25
Id. bianche	»	3000	2 50	3 25	2 87
Pere	»	400	3 75	5 »	4 37
Mele	»	2300	1 50	2 »	1 75
Uva	»	120	5 50	7 50	6 50
Legna *per miria*					
Quercia	»	22394	» 40	» 42	» 41
Noce e Faggio			» 36	» 40	» 38
Ontano e Pioppo			» 30	» 38	» 34
Carbone *per miria*					
1.a qualità	»	5932	1 25	1 30	1 27
2.a id.			» 80	» 82	» 81
Foraggi *per miria*					
Fieno	»	6000	» 80	» 90	» 85
Paglia	»	5300	» 50	» 60	» 55
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
Pane *per cadun chilo*					
Grissini			» 50	» 55	» 52
Fino			» 34	» 40	» 37
Casalingo			» 30	» 35	» 32
Carne *per cadun chilo* (4)		*Capi macellati*			
Sanati	»	113	1 32	1 75	1 53
Vitelli	»	485	1 27	1 40	1 33
Buoi	»	90	1 10	1 20	1 15
Moggie	»	40	» 85	» 90	» 87
Soriane	»	10	» 60	» 70	» 65
Maiali	»	193	1 60	1 70	1 65
Montoni	»	211	1 »	1 20	1 10
Agnelli	»	1123	1 »	1 20	1 10
Capretti	»	»	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 20 75.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via dell'Accademia Albertina, casa Casana, la *Carne di Vitello* si vende L. 1 27 per cadun chilogr.

ERRATA CORRIGE. — Il paragrafo 4.o del discorso imperiale di Francia, inserto nella Gazzetta di mercoledì, termina con queste parole « ci obbligavano di sostenere. »

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 16 GENNAIO 1863.

PARTE UFFICIALE

In udienza del 13 corrente S. M., sulla proposta del Ministro Guardasigilli, ha fatto la seguente disposizione nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Eula cav. Lorenzo, reggente la carica di procuratore generale del Re presso la Corte d'appello in Palermo, nominato segretario generale nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Il N. 1114 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto Reale 13 corrente che riconvoca il Senato e la Camera dei Deputati pel 23 pure del corrente.

Il citato Decreto è stato inserto nella Gazzetta Ufficiale del 14 corrente, N. 12.

Il principio del detto Decreto vuol essere rettificato in questi termini:

« Veduto l'art. 9 dello Statuto;

« Veduto il precedente nostro Decreto ecc. »

PARTE NON UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

Collegio elettorale di Genova 3.o, votanti 172.
Pel marchese Giovanni Ricci voti 166, sparsi 6.
Vi sarà ballottaggio.

DIARIO

Il *Moniteur Universel*, dopo aver descritto la solenne cerimonia dell'apertura della sessione legislativa, nota nel Bollettino che il discorso di S. M. è destinato ad incontrar nel paese i sentimenti di approvazione e di simpatia unanimi coi quali venne accolto e dai grandi Corpi dello Stato e dal numeroso uditorio che assisteva a quella solennità.

I giornali inglesi e i belgici approvano in generale il discorso dell'Imperatore dei Francesi e molti mostrano di rallegrarsi come di pegno certo di pace.

Il partito progressista e gran parte del centro sinistro della seconda Camera della Dieta prussiana paiono, giusta lettere private, risoluti di non ammettere la discussione del bilancio del 1863 se prima non vien sottoposta alle Camere la legge promessa dal Governo sul riordinamento militare. Ma il sommario del discorso del Trono recatoci ieri per telegrafo ci fa augurare che non sarà impossibile la conciliazione quando, secondo le parole del Re, nel trattare le quistioni rimaste in sospeso si abbia per base il rispetto reciproco dei dritti costituzionali.

Solo nell'Assia Cassel pare siavi ostinazione a voler governare diversamente dalle norme scritte nella legge fondamentale. Alla dimissione del signor Dehn-Rothfelser tennero dietro quelle dei signori Osterhausen ministro della guerra e Pfeiffer ministro della giustizia e assicurasi che con essi voglia andarsene anche un altro membro del gabinetto il signor Stiernberg. Nota il *Constitutionnel* che da sei mesi questa è la quarta crisi ministeriale in cui versa l'Elettorato, e l'*Indépendance Belge* aggiunge che, appartenendo i ministri dimissionari piuttosto che al liberale al partito conservatore ed essendo la condotta loro dettata da necessità alle quali non può sottrarsi niun uomo politico autorevole, le premerebbe di sapere dove l'elettore potrà ancor trovare ministri per eseguire i suoi voleri.

La risposta al dispaccio di lord John Russell sulla controversia dano-alemanna venne spedita da Copenaghen il 5 corrente. Vuolsi che in questo documento il governo danese, come faceva prevedere il *Dagbladet*, mantenga risolutamente le opinioni già state esposte nel suo dispaccio del 15 ottobre. Pur dichiarandosi pronto a fare qualche sacrificio per rispetto all'Holstein e a riconoscere, se non la separazione, l'autonomia almeno amministrativa del ducato, vuole che le condizioni dell'Holstein sieno chiaramente definite acciocchè la Dieta germanica più non abbia ad intromettersi nelle faccende interne del resto della Monarchia e le relazioni del governo danese con esso abbiano carattere di stabilità. Sulla questione dello Slesvig poi il gabinetto danese negherebbe qualsiasi competenza alla Confederazione germanica, della quale questo ducato non fa parte; nè ammetterebbe punto che la corrispondenza diplomatica del 1851 autorizzi in modo alcuno un intervento dell'Alemagna nelle faccende di questo ducato e non accetterebbe niuna sorta di negoziati a tal riguardo.

Nella prima parte della legislatura lo Storthing di Norvegia ha deciso sopra varie quistioni di momento. E anzitutto votò una proposta il cui fine era di modificare due articoli della Costituzione considerati come ostacoli all'introduzione del giurì nel Regno. Approvò inoltre la proposta reale di conferire il governo interino dei due Reami, in caso di viaggio o di malattia del re, all'erede presuntivo del trono, giunto all'età maggiore. È noto che sin qui il governo apparteneva in somiglianti contingenze ad un Consiglio di venti membri, dieci dei quali svedesi e dieci norvegiani. Lo Storthing respinse una proposta del re. Giusta l'art. 14 della Costituzione norvegia « solo il principe reale o il suo primogenito possono essere vicerè » e l'art. 21 porta che « il principe reale o il suo primogenito potrà essere nominato vicerè ». Il governo proponeva di ammettere alla dignità di vicerè non solo il principe reale, vale a dire il figliuolo del re regnante, o il costui figliuolo, ma eziandio qualunque altro principe della famiglia reale trovisi in possesso del titolo di erede presuntivo. Nelle congiunture presenti trattavasi di dare stato in Norvegia al principe Oscar, il quale è l'erede presuntivo della Corona, e pensavasi che la considerazione personale di questo principe, molto amato nel paese, sarebbe riuscita a vincere le considerazioni storiche che dovevano sino ad un certo segno rendere ostile lo Storthing all'istituzione del vicereame. La proposta reale, eredità lasciata dall'altro Ministero, come abbiamo detto venne rigettata con 57 contro 48 voti.

Una corrispondenza da Cristiania al *Moniteur Universel* crede di poter trovare i motivi di somigliante deliberazione nella storia dei vice-reami e degli statolderati danesi la memoria de' quali legasi ad un periodo di decremento politico per la Norvegia. Pare siasi voluto mantenere entro i più stretti limiti una istituzione che, se fosse permanente, darebbe al paese carattere di provincia e impedire per quanto possibile che il Reame di Norvegia sia governato da un vicerè. L'Assemblea del resto ebbe cura di accompagnare la sua decisione con tali considerazioni da non permettere alcun dubbio sulla veracità delle sue simpatie per la dinastia regnante.

Un'altra proposta emanata da varii membri dello stesso Storthing venne rigettata. Chiedevasi la soppressione dell'art. 92 della costituzione il quale non ammette agli impiegi dello Stato che i cittadini norvegi « professanti la religione luterana evangelica. » In un paese orgogliosissimo del suo liberalismo tenevasi certa la vittoria di una proposta che doveva consacrare il principio dell'eguaglianza dei culti. Ma quella che quivi chiamasi « la parte dei contadini » fece ogni sua possa per impedire il buon esito di quest'ottima riforma. Non si potè su 108 votanti raccogliere che 66 voti, e volendovi a termini della costituzione una maggioranza dei due terzi di voti per sancire una modificazione alla legge fondamentale, la proposta dei membri dello Storthing venne per soli 6 voti rigettata. È ben vero che le conseguenze di questa risoluzione non hanno per ora gravità alcuna non trovandosi in Norvegia membri di culti dissidenti in grado di aspirare agli uffici dello Stato. È convinzione generale però che il giorno che tal fatto avesse ad avverarsi somigliante proposta non incontrerebbe più grande opposizione.

Il 5 del corrente mese lo Storthing doveva radunarsi di nuovo per discutere varie quistioni importanti e singolarmente quelle dello statolderato e del riordinamento dell'esercito.

I giornali e le corrispondenze di New York sono del 31 dicembre. Fra le cose di qualche rilievo è la relazione del Comitato, stato eletto dal Congresso di Washington con risoluzione del 18 dicembre, sulla condotta della guerra e specialmente sulle cause che produssero la sconfitta di Fredericksburg. Quattro maggior generali furono citati dinanzi al Comitato, Burnside, Sumner, Franklin e Hooper; e vennero inoltre interrogati tre brigadieri generali e il generale Halleck, ministro della guerra. Il Comitato depose la sua relazione addì 25 dicembre e si contentò di pubblicare i processi verbali delle domande e delle risposte, senza commenti, senza note e senza conclusioni di sorta lasciando libero chiunque di giudicare e di distribuire il biasimo e la lode. Tutti i generali fecero prova di franchezza e di chiarezza nelle loro spiegazioni, nè si rimproverarono od accusarono l'un l'altro. Il generale Burnside si mostrò, come già nella sua relazione, pieno di moderazione e di dignità. Appare dall'inchiesta che Burnside è uomo modesto e sensato, un militare intelligente e risoluto. Tutti i suoi luogotenenti, quantunque di lui più giovani e più anziani in grado, resero concordi omaggio, senza ombra alcuna di gelosia, al suo ingegno e alla sua fermezza. E tutti convengono unanimi in questo che se fossero venuti a tempo i pontoni da gittare sul Rappahannock l'esercito federale non avrebbe anzitutto trovato resistenza seria nè al passo del fiume nè sulla cresta di Frederiksburg e la mossa su Richmond sarebbe riuscita, dato anche fossersi incontrate per via o sotto le mura della capitale della Virginia tutte le forze dei Confederati.

Il presidente degli Stati Confederati Jefferson Davis ha pubblicato un proclama contro il generale Butler e gli ufficiali sotto i suoi ordini che trovinsi in armi cogli schiavi e contro tutti gli schiavi che trovinsi in insurrezione. Questo proclama che porta la data del 23 dicembre sembra, sotto il pretesto di Butler, una risposta all'atto di emancipazione degli schiavi promulgato il 22 settembre dal presidente Lincoln e alla minaccia di liberazione oppone la minaccia dell'estremo supplizio. È superfluo notare che i giornali del Nord biasimano altamente l'atto di Davis. Del resto lettere da Washington assicurano che le minaccie del presidente della Confederazione del Sud non reagiranno affatto sulle intenzioni di Lincoln riguardo al sistema dell'affrancamento scritto nel citato suo proclama. E infatti un dispaccio telegrafico da New York, 3 gennaio, è venuto ieri, senza però entrare in particolari, a confermare questa opinione.

Il corriere di Francia è in ritardo.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 14 gennaio.

Furono pubblicati i documenti diplomatici e i dispacci scambiati tra Drouyn de Lhuys e l'ambasciatore francese a Roma riassumenti le conversazioni avute da quest'ultimo con Antonelli e col S. Padre sulla necessità d'introdurre delle riforme.

Un dispaccio di Drouyn de Lhuys in data 20 dicembre conferma che l'Inghilterra ha proposto al Papa di ritirarsi a Malta. Drouyn de Lhuys, avendo parlato con mons. Chigi su tale argomento, soggiunse di sperare che se il Papa, ciò che a Dio non piacesse, fosse obbligato ad abbandonare l'Italia, ritirerebbesi a preferenza in Francia che in territorio inglese.

Altri dispacci di Drouyn de Lhuys del 20 dicembre e del 4 gennaio parlano di reclami fatti dall'Inghilterra relativamente agli armamenti che si fanno a Roma, e sulla spedizione di 600 austriaci e bavaresi che sarebbero stati spediti nelle provincie napolitane vestiti con uniformi simili a quelle dell'esercito francese. Un dispaccio di La Tour d'Auvergne dice che, dopo avere preso le dovute informazioni, crede di poter smentire quest'affare dei 600 austriaci e bavaresi.

Rispondendo ai reclami del gabinetto inglese circa la presenza di Francesco II a Roma, la quale non fa che favorire il brigantaggio, Drouyn de Lhuys esprime il proprio dispiacere per la persistenza di Francesco II nel voler rimanere a Roma. Soggiunge che il governo francese non ha lasciato ignorare allo stesso ex-re come vedrebbe volentieri ch'egli si allontanasse da quella città; termina dicendo che l'Inghilterra comprenderà che il gabinetto francese non può usare dell'autorità di cui dispone a Roma per procurare l'allontanamento del Borbone, nullameno desidera anch'esso di ottenere questo scopo, coi soli mezzi della persuasione.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Si avvertono i possessori di rendite di Debito Pubblico dei cessati Stati d'Italia che con Decreto Reale dell'11 corrente mese il termine utile pel cambio dei vecchi titoli prescritto dalla Legge 4 agosto 1861, scaduto col 31 dicembre 1862, è stato prorogato di giorni 40 e così a tutto il 10 del p. v. febbraio.

Ciò stante resta sospesa sino a detto giorno la perdita delle rate semestrali comminata dall'art. 13 della anzidetta Legge pei titoli di rendita non presentati al cambio prima della scadenza del 31 dicembre 1862.

Le rate semestrali maturate sulle rendite nominative presentate al cambio dopo il 31 dicembre 1862, e con tutto il 10 del p. v. febbraio, saranno pagate mediante appositi *buoni* da rilasciarsi dalle Direzioni del Debito Pubblico contemporaneamente alla consegna dei nuovi titoli.

Si provvederà pure dalle Direzioni del Debito Pubblico al pagamento delle rate semestrali maturate sui vecchi titoli al portatore presentate dopo il 31 dicembre 1862, e a tutto il 10 del p. venturo febbraio, con appositi *buoni* da rilasciarsi contemporaneamente alla rimessione dei nuovi titoli, semprechè le Cedole semestrali (vaglia, *coupons*) che rappresentano le rate semestrali scadute siano state consegnate coi titoli di rendite cui sono relative.

Le Cedole semestrali per rate maturate prima della scadenza del 31 dicembre 1862 potranno essere ammesse a pagamento anche separatamente dalla Direzione generale del Debito Pubblico, quando però risulti alla medesima che i titoli relativi siano stati presentati al cambio in tempo utile.

Si avvertono per ultimo gli *Amministratori* e specialmente gli *Assegnatari* di rendite, il cui pagamento operavasi in addietro mediante mandati, e sulla esibizione di certificati di adempimento di pesi, o di continuazione di qualità di provvisti di benefizi, parrocchie od altro, che debbono anch'essi presentare o far presentare al cambio, e prima della scadenza del nuovo termine utile, i titoli delle rispettive rendite, o, quando non si posseggano, dichiararne lo smarrimento alla Direzione generale con domanda su carta da bollo debitamente legalizzata dal Sindaco locale per la certifica della firma del dichiarante.

In difetto di *presentazione dei titoli di rendita* o di *dichiarazione di smarrimento in tempo utile*, gli Amministratori ed Assegnatari predetti incorreranno nella perdita delle rate semestrali maturate al 1.o gennaio 1863, e successivamente sino a che siasi adempiuto all'una delle due prescritte formalità.

I titoli nominativi e le dichiarazioni di smarrimento possono essere presentati alle Direzioni del Debito pubblico per mezzo degli Uffizi di Prefettura e Sottoprefettura.

I titoli al portatore debbono essere presentati direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico in Torino, o alle Direzioni speciali in Firenze, Milano Napoli e Palermo.

Torino, 12 gennaio 1863.

Il Direttore Generale
MANCARDI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

16 gennaio 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. della matt. in c. 70 40 60 60 60 70 50 — corso legale 70 55 — in liq. 70 25 pel 31 gennaio.

Debiti speciali — Stati Sardi.

Obbl. 1849. C. d. m. in c. 1006.

Fondi privati.

Cassa Commercio ed Industria. C. d. matt. in c. 539.

Cassa Sconto. C. d. g. p. in c. 238.
C. d. m. in c. 238 237 50 240 50.

Canali Cavour. C. d. m. in c. 485 490.

Azioni di ferrovie.

Calabro-Sicule 8 0[0 cap. C. d. m. in c. 506 50, in liq. 507 p. 28 febbraio.

Dispaccio ufficiale.

BORSA DI NAPOLI — 15 gennaio 1863.

Consolidati 5 0[0, aperta a 70.70.

Id. 3 per 0[0, aperta a 44 50, chiusa a 44 50.

G. FAVALE gerente

SPETTACOLI D'OGGI

REGIO. Riposo.

NAZIONALE. Riposo.

CARIGNANO. (ore 7 1[2). La Comp. dramm. diretta di T. Salvini recita: *Saul.*

SCRIBE. La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Les brebis de Panurge.*

ROSSINI. (ore 7). La dramm. Comp. Toselli recita: *I granelli del dottor Pensabin.*

GERBINO (ore 7 1[2). La dramm. Comp. di Monti e Preda recita: *Filippo Maria Visconti.*

ALFIERI. (ore 7 1[2). Compagnia equestre dei fratelli Guillaume agisce.

SAN MARTINIANO. (ore 7). Si rappresenta colle marionette: *Signor Antonio del burro* — ballo *La caccia dell'elefante.*

STRADE FERRATE CENTRALE-TOSCANA ed ASCIANO GROSSETO

AVVISO

Il Segretario gerente della Società della strada ferrata Centrale-Toscana, incaricata della costruzione della ferrovia Asciano Grosseto, anche per le facoltà avute con deliberazione Consigliare del 2 luglio 1862, e con approvazione del Ministro delle Finanze del Regno d'Italia, notifica quanto appresso:

Art. 1. Nel dì 16 del mese di febbraio 1863, in una delle sale del Ministero delle Finanze in Torino, alla presenza del Ministro suddetto, del Segretario gerente della Società della strada ferrata Centrale-Toscana, o di persone da loro delegate, coll'assistenza di pubblico notaro, si procederà alla aggiudicazione sopra offerte segrete, in un solo lotto, di n. 64,832 Obbligazioni di lire italiane 500 ciascuna, cioè 2352 di serie A, 34,000 di serie B, 28,480 di serie C, tutte fruttifere alla ragione del 5 per cento all'anno, con premio del 40 per cento pagabile nell'atto del rimborso, da effettuarsi così con L. 700 per ogni Obbligazione, in anni 70, mediante estrazioni annuali ed a norma delle relative tavole già approvate da stamparsi a tergo delle Obbligazioni rispettive.

Art. 2. Tutte le dette Obbligazioni sono garantite dal R. Governo, a forma della legge del 21 luglio 1861, tanto per il pagamento degli interessi annui, quanto per il rimborso del capitale, e per il premio del 40 per cento da pagarsi a misura della estrazione a sorte. Oltre la garanzia del R. Governo le serie A e B sono garantite ed assicurate sopra i proventi, capitali ed assegnamenti della linea ferrata da Empoli ad Orte, di oltre chilometri 233, di cui 171 da Empoli a Ficulle, sono già in attività di servizio; la serie C è garantita sopra i capitali, assegnamenti e rendita della ferrovia Asciano-Grosseto, appartenente al R. Governo.

Art. 3. Gli interessi saranno pagabili semestralmente il 1 gennaio ed il 1 luglio di ciascun anno, e saranno rappresentati da cedole di L. 12 50 per ciaschedun semestre: il primo semestre degli interessi incomincia a decorrere dal 1 di gennaio 1863.

Tanto il pagamento degli interessi semestrali, quanto il capitale e premio, in caso di estrazione, saranno pagabili in Torino, Genova, Milano, Livorno e Firenze presso le Casse Governative, in Siena presso la Cassa della Società, ed a Parigi, Bruxelles, Londra e Francoforte S|M in lire italiane effettive o franchi, presso quelle Case Bancarie che verranno a tale effetto incaricate.

Art. 4. Le offerte segrete si riceveranno in Torino dal Direttore Generale del Tesoro, o da un suo incaricato, dalle ore NOVE antimeridiane al MEZZOGIORNO nei dì 13, 14, 15 e 16 del mese di febbraio 1863.

Al *mezzogiorno* del dì 16 di febbraio sarà per mezzo di notaro, redatto processo verbale dell'atto di chiusura del ricevimento delle offerte.

Dal *mezzogiorno* alle *due* il Ministro delle Finanze od in sua vece il Direttore Generale del Tesoro col Segretario gerente della Società o suo incaricato, con mandato speciale, fisseranno in ischeda suggellata, il limite minimo, al quale potrà farsi la liberazione delle Obbligazioni. Questa scheda sarà depositata sul banco del Ministro delle Finanze.

Alle ore *due* pomeridiane, coll'assistenza di un notaro, ed alla presenza del pubblico, verranno aperte le schede delle offerte segrete che saranno state presentate, per fare il rilascio a quello che avrà presentato la migliore offerta, purchè non inferiore al minimo come sopra stabilito.

In caso di parità di offerte si farà, seduta stante, licitazione fra gli uguali migliori offerenti; ed ove nella licitazione non si verifichi aumento, la concessione sarà ripartita fra gli offerenti medesimi. Se nessuna delle offerte raggiunge il minimo fissato, sarà questo fatto conoscere agli offerenti.

Art. 5. Contemporaneamente alla presentazione delle schede contenenti le offerte, e come condizione al ricevimento di esse, a garanzia della fedele esecuzione di ogni obbligo relativo, dovrà presentarsi fede di deposito eseguito in una delle pubbliche Casse dello Stato o nella Cassa della Società di L. 500,000 in contanti od in Buoni del Tesoro, o di L. 50,000 di rendita di fondi pubblici dello Stato o di Obbligazioni già emesse della strada ferrata Centrale-Toscana.

Questa garanzia cederà a vantaggio dello Stato e della Società, ripartitamente, ed in proporzione delle categorie disopra nominate, e sarà perduta per l'aggiudicatario, se nei quattro giorni dopo l'aggiudicazione, questi non avrà stipulato il contratto e versato un decimo del valore delle Obbligazioni aggiudicategli.

Art. 6. I versamenti si faranno mensualmente per decimi del valore reale di aggiudicazione delle Obbligazioni, in Torino, Milano, Genova, Firenze o Livorno nelle Casse dello Stato, od in Siena nella Cassa della Società, nel modo seguente.

Il primo decimo, 4 giorni dopo quello del rilascio, cioè prima delle ore *dodici* del dì 20 del detto mese di febbraio.

Gli altri 9 decimi il giorno 20 di ciascun dei mesi successivi.

Art. 7. L'aggiudicatario ed i portatori delle Obbligazioni potranno sempre anticipare i versamenti di tutti o di parte dei decimi successivi al primo con abbuono dello sconto al 5 per 100 all'anno.

Art. 8. A misura che saranno eseguiti i versamenti, la Società provvederà per la consegna di tante Obbligazioni quante corrispondano all'ammontare dei versamenti stessi. Ma le Obbligazioni corrispondenti all'importo del primo decimo saranno ritenute dalla Società in garanzia del versamento dei decimi successivi, e consegnate dopo compito il pagamento della totalità delle Obbligazioni aggiudicate.

Art. 9. I frutti delle obbligazioni, non consegnate ancora, saranno, alla scadenza dei relativi semestri, accreditati al concessionario in conto pagamento di decimi.

Verificandosi mora o ritardo nel pagamento dei decimi, si accorderà un mese di proroga, mediante abbuono alla Società del frutto del sei per cento all'anno.

Passato questo mese di proroga si farà luogo alla perenzione ed alla perdita del primo decimo lasciato in deposito.

Art. 10. Gli offerenti avranno l'obbligo di essere presenti in Torino in persona il dì 16 di febbraio o di avervi nominato un loro legittimo rappresentante munito dei poteri occorrenti per soddisfare ogni loro incombenza.

Colla emissione presentemente indicata provvedendosi approssimativamente a tutti i capitali occorrenti per il compimento delle sunominate vie ferrate, non avverranno per esse emissioni di Obbligazioni oltre il numero stabilito col Decreto Reale del 4 gennaio corrente.

Torino, addì 12 gennaio 1863.

Il Segretario Gerente della Società
C. BANDINI.

V. Si approva
Il Ministro
M. MINGHETTI.

BANCA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE

A mente dell'art. 55 degli Statuti si prevengono i signori Azionisti che il Consiglio Superiore nella sua tornata del 13 corrente, in senso del precedente art. 51 ha convocato l'Adunanza Generale presso la Sede di Genova pel 31 corr., alle ore 11 antimeridiane, nel Palazzo della Banca, via Carlo Alberto.

Quest'Adunanza ha per iscopo la rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza di detta Sede.

Torino, 16 gennaio 1863.

GIO. DE FERNEX e C.

via Provvidenza, n. 4, Torino

Si vendono Obbligazioni dello Stato, creazione 1819, per l'estrazione del fin corrente mese, a LIRE QUINDICI.

DICHIARAZIONE

Il colonnello in ritiro Silva Vincenzo dichiara ad ogni buon fine che non intende di pagare alcun debito che possa essere contratto dai suoi proprii figli Luigi ed Enrico.

FIAMMIFERI

della prima fabbrica italiana a vapore
SOCIETA' ANONIMA
in PORTO VALTRAVAGLIA (Lago Maggiore).

I suoi prodotti vincono ogni concorrenza sia per il buon mercato che per l'eleganza, varietà e perfezione. — Per prezzi correnti e campioni rivolgersi franco alla Direzione.

Per le relative macchine, come per quelle di stipetteria rivolgersi al Dir. E. SALVADORI.

OSPEDALE MAGGIORE

DEGL' INFERMI
sotto il titolo di S. Andrea

DELLA CITTA' DI VERCELLI

Nel giorno di venerdì 30 corrente gennaio, alle ore 10 antimeridiane, in Vercelli e nella Sala delle Adunanze dell'Amministrazione del predetto Ospedale, si procederà alla vendita per mezzo di pubblico incanto della cascina *Crosetta*, composta di fabbricato rurale con ettari 30, 40, 35, pari a giornate 79, tav. 80, di terreno a varia coltura irrigua nel territorio di Stroppiana, circondario di Vercelli.

L'asta si aprirà sul prezzo di lire sessantaquattro mila (di L. 64,000) ed il deliberamento seguirà ad estinzione di candela vergine sotto l'osservanza del capitolato di vendita, approvato con Decreto Reale del 29 dicembre 1857, che trovasi depositato presso la Segreteria del Pio Istituto.

Vercelli, il 3 gennaio 1863.

Per l'Amministrazione dell'Ospedale
Avv. PAOLO ALDA *Segr. capo.*

DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto avverte il pubblico essere egli l'unico legittimo proprietario dell'antico negozio in pelliccierie ed altre merci già esercito sotto la ditta Carlo Costamagna e figlio, sotto i portici della Fiera di questa città, per averne egli rilevato e pagato prima ancora della scadenza delle convenute more i fondi tutti che lo costituivano, e di avere ora intentata lite avanti i tribunali contro i cedenti per aver i medesimi contravvenuto ai patti stipulati colla scrittura di cessione 26 gennaio 1860, nell'aprire altro negozio pure in pellicceria a poca distanza di quello da essi dimesso.

Torino, 9 gennaio 1863

Carlo Dagot succ. Costamagna.

PERFEZIONAMENTO DI PANIFICAZIONE

applicabile nei modi alle diverse qualità di pane secondo il metodo di

CESARE FORNERIS

Cesare Forneris abitante nella città di Alessandria dedito da 40 e più anni all'arte del panattiere, sino dal 1822 impiegato in una delle principali panatterie della città di Torino, ebbe a conoscere che quest'arte non era ancora a quel grado di perfezione che poteva giungere.

Spinto dall'impegno e dall'amore dell'arte, mediante replicate prove e materiali sperimenti, gli riesciva a migliorarla a tale evidenza che la R. Università dei panattieri in allora esistente in detta capitale si degnava di distinguerlo con speciale brevetto.

Nel 1812 apriva per conto proprio una panatteria in Alessandria la quale, mediante le sue indefesse e speciali cure, e particolari regole applicate a norma delle diverse qualità di pane, ebbe a conseguire tale perfezionamento che giunse a meritarsi la concorrenza de la maggior parte dei cittadini ed il credito d'altre città e comuni circonvicini.

Pertanto nell'intento di giovare al pubblico in un ramo di tanta importanza che interessa la salute ed il benessere della società, si decise di scrivere un metodo di panificazione applicabile secondo le diverse qualità di pane riconosciuto dai medici perfetto e salutare siccome composto di pura farina di frumento non adulterata da altri miscugli che sono di nocumento all'uomo e non soddisfano che l'ingordo guadagno di chi li adopera.

Questo metodo è praticabile nelle seguenti qualità di pane:

1. Per fare il pane per uso di famiglia con qualsivoglia qualità di grano;
2. » » con farina seconda per uso dei prestini;
3. » » alla francese ed alla torinese;
4. » » di pasta molle all'uso di Alessandria e di Torino;
5. » » di lusso all'uso di Alessandria;
6. » » di semola per uso delle famiglie agiate;
7. » » di semola per uso dei caffettieri;
8. » » grissino all'uso di Torino;
9. » i croccioni per uso dei caffettieri;
10. » i briosi ossia biscotti per uso pure dei caffettieri;
11. » i torcetti per uso dei caffettieri;
12. » i grissini al butirro;
13. » i panettoni all'uso di Alessandria che in uno di essi del peso di ettogr. 5 non vi entra che un uovo solo, butirro e zucchero.

Lo smercio straordinario di detti panettoni ne somministra sufficiente prova della loro perfezione, che dal Santo Natale all'Epifania, se ne smerciarono nel di lui negozio novecento circa del peso da ettogr. 5 ad un chilogr. caduno.

14. Modo di preparare la farina per fare il pane di lusso;
15. Per fare la farina di semola;
16. Regole per cuocere il pane col massimo risparmio di combustibile;
17. Regole per continuare il lavoro l'intiera giornata;
18. Regole d'idrotazione;
19. Norme ai panattieri padroni di negozio per non incorrere in gravi e vistosi sbilanci;
20. Modo con cui i padroni di negozio si devono contenere coi garzoni;
21. Modo con cui i garzoni si devono ubbidire l'uno con l'altro;
22. Variazioni delle dosi di lievito e dei termini fissati per la maturazione del medesimo e della pasta, a misura delle diverse stagioni dell'anno le quali sono composte di due mesi caduna;
23. Disegno del forno di nuova invenzione che col consumo di un quintale di legna dolce stagionata si cuoce 10 quintali di pane.

Il predetto forno fabbricato sullo stesso disegno cuoce tale quantità di pane e colla massima precisione col consumo del combustibile sovra indicato, siccome ha la facoltà di conservare internamente il calore e tramandarlo gradatamente in modo tale che cuoce il pane perfettamente all'interno, senza menomamente abbruciarlo esternamente.

Pertanto il Forneris, in caso di richiesta, sarebbe pronto di recarsi in qualunque città per fare tutti quegli sperimenti materiali onde persuadere i richiedenti dell'esattezza dei predetti metodi col mezzo della perfetta riuscita di tutte le qualità di pane in essi descritte.

VITALINE STECK

La *Presse scientifique*, il *Courrier médical*, la *Revue des sciences*, ecc. hanno registrato recentemente i rimarchevoli risultati ottenuti dall'impiego della VITALINA STECK contro le *calvitie antiquale*, le *alopezie persistenti e premature*, *l'indebolimento* e la *caduta ostinata della capigliatura*, ribelli ad ogni trattamento. Nessun'altra preparazione ha ottenuto suffragi medici così numerosi e così concludenti come la VITALINA STECK. La boccetta fr. 20 coll'istruzione — Parigi, PROFUMERIA NORMALE, 39, boulevard de Sebastopol. — NOTA. *Ciascuna boccetta è sempre ricoperta dal timbro imperiale frances e da una marca di fabbrica speciale depositata a scanso di contraffazioni.* — Deposito centrale in Italia presso l'Agenzia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, num. 5.

Presso G. FAVALE e COMP.
e principali librai

TRATTATO DI CUCINA

Pasticceria moderna, relativa Confetteria, di VIALARDI GIOVANNI *Aiutante Capo-Cuoco di S. M.*, utilissimo ai cuochi e cuoche, albergatori e madri casalinghe; ognuno troverà il modo di apparecchiare cibi a suo gusto.

Un grosso vol. avente più di 300 disegni 2000 ricette, prezzo L. 6 50.

Dalla Tipografia G. FAVALE e C., si spedirà nelle provincie *affrancato* allo stesso prezzo, mediante richiesta accompagnata da *vaglia* postale.

AVVISO

È stato smarrito il certificato n. 3537 di cinque azioni della Compagnia Generale dei Canali d'irrigazione Italiani (Canale Cavour) intestato al sacerdote Carlo Casilna.

Si diffida chiunque ne fosse detentore ad insinuare, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, alla suddetta Compagnia in Torino le eventuali proprie ragioni ed il certificato medesimo, con diffida che in difetto, il certificato stesso si riterrà annullato e di nessun effetto.

Torino, li 14 gennaio 1863.

NOTIFICAZIONE

La rinomata casa BICKFORD, DAVEY, CHANU e COMP. di ROUEN, fabbricanti di *Miccie da mina* ed articoli relativi, premiata a tutte le esposizioni d'Europa, ha nominata sua unica rappresentante per tutta l'Italia, la ditta L. FERRERO e COMP., proprietaria dei magazzeni di ferramenta e chincaglieria, via Oporto, n. 8, e Gioberti, n. 2, in Torino.

Li signori proprietarii di mine, ingegneri, imprenditori di opere pubbliche, ecc., sono invitati di rivolgere alla stessa ditta L. Ferrero e Compagnia le loro commissioni che saranno eseguite colla massima esattezza e sollecitudine.

DA VENDERE *a modico prezzo*

POTAGER in ferro, economico, con forno per cucina. Dal portinaio, via Bottero, 3, Torino

CONTRODIFFIDAMENTO

La ditta sottoscritta, a rettificazione della nota intitolata *Diffidamento* inserta dal sig. Carlo Dagot nel n. 10 di questa Gazzetta, 12 gennaio 1863, notifica che il trasporto del suo magazzeno di pellicierie dalla via del Palazzo di città e del Seminario in quella di Doragrossa, trasporto necessitato dall'aver dovuto abbandonare quel primo locale, nulla ha che fare colla cessione del negozio già esercito da essa ditta sotto i portici della Fiera in questa città, e da essa ceduto al signor Dagot, e nulla contiene che sia contrario ai patti stipulati colla relativa scrittura di cessione: cosicchè la lagnanza in proposito mossa dal signor Dagot è altrettanto priva di fondamento, quanto è emulativa e senza scopo la notizia da esso data al pubblico, salvochè siasi avuto in mira di indurre il pubblico in errore circa i suoi rapporti d'interesse con essa ditta Costamagna, la quale sebbene sia stata pagata dell'importo della cessione fatta nell'aprile 1860, tuttavia è alla sua fabbrica esclusivamente quella a cui il signor Dagot è tenuto di provvedersi degli oggetti tutti di pellicierie da lui posti in vendita, e si è perciò che trovasi al dì d'oggi creditrice dal signor Dagot per simili provviste di oltre L. 46,000.

Torino, 13 gennaio 1863.

Carlo Costamagna e figli.

ROSSO ADRIANO

Verniciatore e Pittore

Specialità per insegne e stemmi gentilizi per vetture.

Torino, via della Rocca, n. 16, piano terreno.

CITAZIONE.

Con atto delli 15 corrente gennaio dell'usciere Luigi Setragno, venne a l'instanza del signor Giuseppe Casalegno residente in Torino, citato a senso dell'art. 61 del cod. di procedura civile, il signor Sonzzi avv. Emilio già residente in questa città sezione Monviso, a comparire avanti il giudice di questa sezione il giorno 17 corrente mese, ore 9 del mattino per vedersi condannato al pagamento a favore di esso instante della somma di lire 700 cogli interessi dal 1 marzo 1862 e colle spese.

Torino, 15 gennaio 1863.

Regis sost. Migliassi p. c.

SOCIETÀ ITALIANA

DI MUTUO SOCCORSO
contro
I DANNI DELLA GRANDINE
residente in MILANO

AVVISO

Essendo andata deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti, l'assemblea generale che era convocata pel giorno di oggi in continuazione dell'assemblea del giorno 29 u. s. dicembre, si avvertono i signori soci deputati che l'assemblea medesima è convocata per il giorno di venerdì 23 corrente, alle ore 11 antimeridiane, e nel solito locale della Società d'incoraggiamento di Scienze, Lettere ed Arti, via del Durino, n. 24, allo scopo di deliberare sugli oggetti che qui si indicano:

1. Lettura del processo verbale dell'adunanza generale del giorno 29 dicembre 1862;
2. Nomina della Commissione per la formazione della tariffa che deve avere effetto nell'anno 1863, e modificazione dell'art. 6 dello statuto che vi ha relazione;
3. Sulla domanda di alcuni soci con cui si chiede che tanto i fondi incassati per premii annuali, come quelli che costituiscono il fondo di riserva siano colle debite garanzie impiegati di preferenza in sovvenzione ai soci;
4. Rapporto sui crediti inesigibili;
5. Nomina o rielezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione, e del supplente che devono rimpiazzare i cessanti signori

Consiglieri

Cav. Piazzoni G. B. Senatore del Regno, rappresentante la provincia di Bergamo;

Zani dott. Giacinto, rappresentante la provincia di Brescia;

Negroni Prato ingeg. Alessandro, rappresentante la provincia di Cremona;

Secondi dott. Pietro, rappresentante la provincia di Lodi;

Tettamanzi ingeg. Amanzio, rappresentante la provincia di Novara;

e Supplente

Salvini ragioniere Ferdinando.

6. Indicazione dei membri del Consiglio Generale che per gli effetti dell'art. 57 dello statuto cessano dal loro mandato.

Sono invitati i signori soci deputati a intervenire all'assemblea del 23 corrente per emettere il giudizioso loro voto sugli oggetti che vi saranno trattati, avvertendo che a sensi del 2.o alinea dell'art. 61 dello statuto « le deliberazioni che saranno prese « in quell'assemblea saranno valide qualun- « que sia il numero degli intervenuti. »

Milano, 12 gennaio 1863.

Il Direttore
Cav. CARDANI ing. Francesco.

Il Segretario
Dott. MASSARA FEDELE.

Essendo venuto a cognizione del conte Ercolano cav. Gaddi Hercolani già Gerente della Società industriale di armamenti e forniture militari, che alcuni vendino azioni da un franco portanti il suo nome, per tutela del proprio onore e dei suoi interessi dichiara che fino dal 26 giugno 1862, con procura rilasciata al cav. Gio. Andrea Bustelli rinunziava alla Gerenza di quella Società; si riserva perciò espressamente di procedere nelle vie giudiziarie contro chiunque venisse chiarito autore di tali frodi.

Cav. E. Gaddi Hercolani.

REVOCA DI PROCURA

Con atto 12 gennaio 1863 rogato Arò notaio collegiato a Saluzzo, il sig. cav. Demarlis-Delitana Francesco uffiziale sottotenente di fanteria in onorato ritiro, residente nella stessa città, rivocò la procura generale da esso spedita in capo del signor Bellocchio Luca di lui succero, pur ivi abitante, in data 12 aprile 1862, anche rogata dal notaio suddetto, dovendosi perciò la medesima considerare come non fatta e non avvenuta, e più di nessun valore ed effetto.

Saluzzo, 14 gennaio 1863.

Not. coll. Arò.

CITAZIONE.

Sull'instanza della signora vedova Anna Bertoglio, venne con atto 14 corrente mese citato il signor Ardemagni Bartolomeo a comparire nanti quest'eccell.ma Corte d'appello all'udienza del 19 pure corrente, ore 12 mattutine, stata fissata con decreto d'abbreviazione di termine di S. E. il primo presidente di detta Corte in data 13 gennaio 1863, per ivi vedersi riparare la sentenza profferta dal tribunale di circondario di questa città il 30 dicembre 1862, ed in sua riparazione deputarsi un economo alla casa propria della Maddalena Camosso a mente dell'art. 797 del codice di procedura civile, e confermarsi l'ottenuta inibizione.

Torino, 15 gennaio 1863.

Vaccari sost. Gili.

Torino, Tipografia G. Favale e Comp.